

**Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.**

**Art. 15**

*(Strutture obitoriali)*

1. Sono strutture obitoriali:

**a)** i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

**b)** i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

**a)** il mantenimento in osservazione del cadavere;

**b)** il riscontro diagnostico;

**c)** le autopsie giudiziarie;

**d)** il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

**e)** i trattamenti conservativi di cui all'articolo 20;

**f)** i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

**g)** la custodia e l'esposizione del cadavere.

(1)

4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente

nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni vicini, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

(2)

**5.** L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Note:

**1** Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 271, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Comma 4 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 22/2017